

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI ROVIGO

(ALLEGATO B Dgr n. 1379 del 17 LUGLIO 2012)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

Art. 4 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

Art. 6 – Comunicazioni

Art. 7 – Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

Art. 8 – Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

Art. 9 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF

Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Accertamento delle sanzioni

Art. 12 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 13 – Riferimenti normativi in vigore

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose al fine di garantire residui chimici entro i limiti massimi di legge per i prodotti destinati alla alimentazione.

A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 2 – Definizioni

1. **Centro abitato:** l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.
2. **Aree di protezione (AP):** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
3. **Aree ad elevata protezione (AP+):** quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.
4. **Aree di tutela assoluta:** quelle aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).
5. **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali. (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento ed alle altre attività connesse, ivi compreso l'agriturismo.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti, gli aeroporti e gli aviospazi, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di

laghi, di corpi idrici in genere i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

8. **Fasce di rispetto** : le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

Art. 3 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto. In caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria in modo da evitare danni dovuti al trasferimento di parassiti alle coltivazioni vicine e comunque vanno rispettate le disposizioni emanate dall'Autorità competente in materia di lotta obbligatoria.

Art. 4 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati, lontano da pozzi e corsi d'acqua superficiali e in assenza di vento. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati su strade pubbliche **purché accompagnati da apposita documentazione nel rispetto della normativa sulla sicurezza stradale.**
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici può essere effettuata solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:
 nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;
 negli altri casi assicurarsi che vi sia spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. Il riempimento del serbatoio può essere effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari dotati di pompe autonome separati dalla attrezzatura irrorante.
3. In fase di preparazione e di impiego dei prodotti fitosanitari è obbligatorio utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale certificati (DPI).
4. E' obbligatorio preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.
5. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.

3. **Aree ad elevata protezione :**

Nella fascia di 50 metri degli appezzamenti adiacenti le “Aree ad elevata protezione” (aree frequentate da soggetti vulnerabili), è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, T e devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva.

In tale fascia, la distribuzione degli altri PF può essere effettuata nel rispetto degli orari di apertura e accesso delle strutture **e comunque deve iniziare dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino.**

nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo;

nel caso di colture erbacee sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 50 metri dal confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione **ed insetticida** quando necessari;

su cereali a paglia, barbabietola e soia, nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree sono ammessi solo interventi di diserbo , di geodisinfestazione, **fungicidi ed insetticidi** quando necessari.

In tutti i casi deve essere rispettata una fascia non trattata di almeno 5 metri dal confine.

4. **Aree AP** “Aree di protezione”:

Nella fascia di 30 metri degli appezzamenti adiacenti le **AP** “Aree di protezione”, è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, in tale fascia è consentita la distribuzione degli altri PF.

nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 20 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 10 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo.

nel caso di colture erbacee sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 20 metri dal confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo , geodisinfestazione **ed insetticida**, quando necessari;

5. Allo scopo di consentire l'identificazione delle irroratrici che contengono PF T+ o T deve essere apposta su ciascuna fiancata dell'irroratrice un cartello circolare di colore rosso di diametro minimo di 30 cm.

6. Nelle fasce di rispetto previste nei precedenti commi 3 e 4, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con una delle seguenti modalità:

- l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del campo;
- siano impiegate lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

Se l'irrorazione viene effettuata con attrezzature a manica d'aria o dotate di paratie e/o recupero prodotto o che evitino l'effetto deriva (come ad es. ugelli antideriva in ceramica, plastica a fessura) , si va in deroga con le distanze di rispetto. Inoltre anche dove siano presenti fasce tampone vegetali e/o barriere artificiali si va in deroga con le distanze di rispetto.

La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva **previste dal precedente comma 5.** deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

7. Nelle “Aree di rispetto” relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla

base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

8. Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, **limitatamente all'uso dei T+ e T**, devono essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:
 - la copertura dei pozzi;
 - il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.
 - **la realizzazione di fasce di rispetto in presenza di corpi idrici o di aree urbanizzate.**
9. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento **di intensità superiore a 2 metri al secondo forte**. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura
11. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
12. L'irrorazione aerea dei PF è vietata. In deroga a tale divieto i trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l'elicottero possono essere eseguiti esclusivamente se specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute e dalle competenti Autorità regionali.
13. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 10.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

Art. 6 – Comunicazioni

1. Durante il trattamento con prodotti T (tossici), T+(molto tossici) e **Xn (nocivi)** per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso sia accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.
2. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.
3. Nei casi di trattamenti eseguiti **con T+ e T** nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo
4. I Gestori del servizio di trattamento con PF e loro coadiuvanti effettuato con l'elicottero devono pubblicare sul proprio sito internet le mappe dei terreni in cui è autorizzata l'effettuazione dei trattamenti e le date in cui è prevista l'esecuzione dei trattamenti.

Art. 7 – Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.
2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente. La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.
3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Art. 8 – Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.
2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.
3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.
4. L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.
5. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.
6. **Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo** per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Art. 9 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

– I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi **ermeticamente** e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal

dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei PF, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

– I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Art. 10 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
2. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

Art. 11 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla polizia Locale preventivamente formata, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 12 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 13 – Riferimenti normativi in vigore

Sono fatte salve le norme applicabili derivate dal D.lgs 150 del 14/08/2012 nonché dal regolamento approvato con Decreto 22 Gennaio 2014